

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2140 del 05/07/2016
Oggetto	DPR 13 Marzo 2013 n°59 <i>ì</i> Autorizzazione Unica Ambientale (AUA 849) DITTA GRANITIFIANDRE S.P.A. - Stab. Technomix con sede legale in via Radici Nordo, 112 a Castellarano (RE) e impianto ubicato in VIA GHIAROLA NUOVA, 128 a FIORANO MODENESE (MO). ISCRIZIONE N° FIO001/A Protocollo SUAP n. 1428/2015 (pratica SUAP 334/2015) dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico <i>ì</i> Pratica Sinadoc 3702
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2172 del 04/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno cinque LUGLIO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 13 Marzo 2013 n°59 – Autorizzazione Unica Ambientale (AUA 849)

DITTA GRANITIFIANDRE S.P.A. - Stab. Technomix con sede legale in via Radici Nordo, 112 a Castellarano (RE) e impianto ubicato in VIA GHIAROLA NUOVA, 128 a FIORANO MODENESE (MO). ISCRIZIONE N° FIO001/A

Protocollo SUAP n. 1428/2015 (pratica SUAP 334/2015) dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – Pratica Sinadoc 3702

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Richiamata la Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 che assegna ad ARPAE le funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale Si richiamano inoltre:

- il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

In data 02/02/2015 è pervenuta al SUAP competente domanda di AUA della **DITTA GRANITIFIANDRE S.P.A. - Stab. Technomix con sede legale in via Radici Nordo, 112 a Castellarano (RE) e impianto ubicato in VIA GHIAROLA NUOVA, 128 a FIORANO MODENESE (MO)** assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. 22686 del 03/03/2015 .

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi relativamente a:

- Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e s.m.i.: nel merito la ditta intende aumentare i quantitativi di rifiuti di tipologia 7.3 (sfridi ceramici) e 12.6 (fanghi, acque di scarto

ceramici) e introdurre il codice CER 080202 "fanghi acquosi contenenti materiali ceramici", e pertanto allega documentazione come da modulistica settoriale vigente;

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 e 281, comma 1, della Parte Quinta del D.Lgs.152/06: la ditta intende apporre alcune modifiche e pertanto allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico: dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione documentata nella Valutazione di Impatto Acustico già prodotta.

Rispetto al titolo ambientale Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125): la ditta conferma che non necessita di autorizzazione poiché i reflui sono interamente riutilizzati nel proprio ciclo produttivo.

La ditta risulta iscritta, ai sensi del 216, al n° FIO 001/A del Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di Rifiuti, valida fino al 17/05/2018; la ditta intende aumentare i quantitativi di rifiuti di tipologia 7.3 (sfridi ceramici) e 12.6 (fanghi, acque di scarto ceramici) e introdurre il codice CER 080202 "fanghi acquosi contenenti materiali ceramici".

Dal layout in planimetria e dalla relazione descrittiva, nonché schema a blocchi del processo produttivo, si evince che la ditta operi correttamente. I box di stoccaggio, all'interno del capannone, sono formati da pannelli in cls prefabbricato sulla pavimentazione in cemento. Le modalità con cui muovono e trattano i rifiuti sembrano corrette, dal punto di vista ambientale.

I quantitativi di stoccaggio istantaneo dichiarati sono compatibili con gli spazi a disposizione e i quantitativi annui rientrano nelle quantità max previste dal DM 5/02/98: 54.000 t/a per il 7.3 (limite max da DM x semplificata) e 21.000 per il 12.6 (limite DM = 73.600).

Il nuovo CER 080202 "fanghi acquosi contenenti materiali ceramici", cioè acque di processo provenienti dalle ceramiche, entrano nella fase di macinazione ad umido, al posto dell'utilizzo di acqua pulita.

La ditta specifica che l'incremento della quantità di rifiuti trattati, comprese le acque, NON vanno ad aumentare la produzione (argilla atomizzata), in sostanza aumenta solo la % di rifiuto utilizzata per produrre la barbotina che viene pompata nell'atomizzatore e qui vengono nuovamente separati i due elementi: l'acqua va via come vapore e l'argilla atomizzata ha la granulometria e il tenore di umidità ottimale.

Ciò premesso,

vista e valutata la documentazione allegata all'istanza di AUA presentata in data 28/02/2015, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. N° 22686 del 03/03/2015 (SUAP 3339 del 28/02/2015) e le successive integrazioni trasmesse in data 29/04/2015, assunte agli atti della Provincia di Modena con prot. N° 45428 del 4/05/2015 ;

visto il parere di ARPA trasmesso in data 06/03/2015, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. N° 24401 del 06/03/2015 e il parere del Comune di Fiorano trasmesso in data 04/08/2015, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. N° 74357 del 04/08/2015 in merito al rumore;

visto il parere di ARPA trasmesso in data 13/04/2015, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. N° 38928 del 14/04/2015 (SUAP 4419 del 13/04/2015) in merito alle emissioni in atmosfera;

sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto.

Il responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-

Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C;

le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di rilasciare Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 al Gestore della ditta **GRANITIFIANDRE S.P.A. - Stab. Technomix con sede legale in via Radici Nord, 112 a Castellarano (RE) e impianto ubicato in VIA GHIAROLA NUOVA, 128 a FIORANO MODENESE (MO)** - comprensiva del rinnovo con modifiche sostanziali dell' **ISCRIZIONE N° FIO001/A** - , che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Rifiuti	Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e s.m.i.
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95
Emissioni	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 e 281, comma 1 Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato Rifiuti - Attività di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06;

Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

Allegato Aria: attività alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 2 Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Di disporre che il presente provvedimento ha durata pari a 15 anni dal **04/07/2016** con scadenza al **03/07/2031**.

Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord

Di informare che: al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano recupero di rifiuti"	ARPAE
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Fiorano Modenese
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE

Gli Enti di cui sopra, ove rilevano situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

ALLEGATI: RIFIUTI, ARIA, RUMORE

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dr. Giovanni Rompianesi

•
Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. _

fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.